



COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

Piazza Ercole Bottani n. 4 – 31040 - C.F./P.IVA 00529220261

Tel. 04238733 fax 0423621482 – PEC volpago@pec.comunevolpago.it

www.comune.volpago-del-montello.tv.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE N. 53 del 19-12-2023**

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMU ANNO 2024, CONFERMA

L'anno **duemilaventitre'** il giorno **diciannove** del mese di **dicembre** a partire dalle **ore 19:33**, nella sala municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Vicesindaco in sessione Ordinaria seduta Pubblica e di Prima convocazione, con avvisi diramati in data utile.

La pubblicità della seduta è assicurata mediante l'accesso del pubblico in sala consiliare (art. 7 del Regolamento del Consiglio Comunale).

Alla trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti:

GUIZZO PAOLO	A	TOSELLO NOVELLA	P
BERTUOLA MANUELA	P	PAVAN ADRIANA	P
POVELATO RENATO	P	MARTIGNAGO ROBERTO	P
CALCAGNOTTO CARLA	P	GROSSO SEBASTIAN	P
VOLPATO SERGIO	P	CAMPAGNOLA MASSIMILIANO	A
PEDRON MONICA	P	PASTRO ANNA	A
LIVOTTO GIULIANA	P	MORO ENRICO	A
BAU' MANOLO	P	SILVESTRINI GUERRINO	P
VENTURIN DANIEL	P		

(P)resenti n. 13, (A)ssenti n. 4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Cescon Ivano.

Assume la presidenza il Signor Vicesindaco POVELATO RENATO, che, riscontrata legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Incarica delle funzioni di scrutatore i Consiglieri

PAVAN ADRIANA

GROSSO SEBASTIAN

e passa a trattare l'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*;

Richiamati i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che l'art. 1 comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle

finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Considerato, altresì, che il comma 747 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Richiamato l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà”*;

Richiamata la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

Richiamato l'art. 2 del vigente regolamento IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 29/07/2020 che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;

- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti

autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo per l'anno 2024 confermando quanto stabilito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 28/12/2022 e di seguito riepilogate:

Fattispecie	Aliquota e detrazioni
Aliquota ordinaria	9,1 ‰
Abitazione Principale e pertinenze (massimo una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) e altre fattispecie previste dal regolamento	Esente
Fabbricati strumentali all'esercizio delle attività agricole	1,0 ‰
Aree fabbricabili	7,6 ‰
Immobili produttivi categoria catastale D (quota 7,6 ‰ riservata allo Stato)	9,1 ‰
Abitazione principale e pertinenze (massimo una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9	5,5 ‰ Detrazione € 200,00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce)	Esenti
Terreni agricoli	Esenti

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Visto l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29/07/2020;

Visto il parere di regolarità tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri tecnico e contabile espressi: dal responsabile dell'Area Economico-Finanziaria-Tributi, entrambi favorevoli;

Preso atto degli interventi del Vicesindaco e dei Consiglieri, riportati come segue:

VICESINDACO. *Bene, passiamo al punto n.3 "Determinazione aliquote e detrazioni dell'IMU anno 2024, conferma." Anche qui passo la parola all'Assessore Pedron.*

ASSESSORA PEDRON MONICA. *Anche questa delibera va a confermare tutte quelle che sono le aliquote dell'IMU previste per l'anno 2023, anche per l'anno 2024. Non ci sono state variazioni, non ci sono state novità neanche da parte dello Stato. Quindi, viene confermato tutto. Il gettito è rimasto pressoché invariato, quindi non ci sono state problematiche neanche da questo punto di vista. Quindi andiamo a confermare tutto pari pari.*

VICESINDACO. *Nessun intervento anche qua. Quindi metto ai voti il punto n. 3: "Determinazione aliquote e detrazioni dell'IMU anno 2024, conferma".*

Il Vicesindaco, preso atto che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione la proposta di deliberazione ad oggetto "Determinazione aliquote e detrazioni dell'IMU anno 2024, conferma", inserita al punto n. 3 dell'ordine del giorno.

Con votazione, espressa in forma palese, che si chiude con il seguente risultato:

- Presenti: n.13
- Astenuti: /
- Votanti: n. 13
- Favorevoli: n. 13
- Contrari: /

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024 come riportate nel seguente prospetto:

Fattispecie	Aliquota e detrazioni
Aliquota ordinaria	9,1 ‰
Abitazione Principale e pertinenze (massimo una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) e altre fattispecie previste dal regolamento	Esente
Fabbricati strumentali all'esercizio delle attività agricole	1,0 ‰
Aree fabbricabili	7,6 ‰
Immobili produttivi categoria catastale D (quota 7,6 ‰ riservata allo Stato)	9,1 ‰
Abitazione principale e pertinenze (massimo una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9	5,5 ‰ Detrazione €.200,00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce)	Esenti
Terreni agricoli	Esenti

3. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo come le modalità di versamento, esenzioni ed altre forme di agevolazione, si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 16 del 29/07/2020;
4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Infine, su proposta del Vicesindaco, con separata votazione espressa in forma palese, dal seguente risultato:

- Presenti: n.13
- Astenuti: /
- Votanti: n. 13
- Favorevoli: n. 13
- Contrari: /

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per poter dare seguito tempestivamente ai successivi atti e adempimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
POVELATO RENATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del d.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Segretario Comunale
Cescon Ivano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del d.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa